Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Lunedì, 1° settembre** — **Numero 204**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele. 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele. 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1015 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, che porta modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Considerando che, per l'art. 23 della detta legge, il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della legge medesima; ed a stabilire altresì i termini nei quali essa dovrà essere applicata;

Visto l'art. 18 prima parte della stessa legge, col quale è disposto che la giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente nei giudizi di prima istanza in materia civile;

Visto l'art. 22 del Nostro decreto dell'11 maggio 1913, n. 457;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni relative ai giudizi in prima istanza civili e commerciali

1.

Nella prima parte dell'udienza tenuta a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il presidente del tribunale compie gli atti di propria attribuzione, in conformità alle disposizioni vigenti.

Il differimento della causa, per gravi motivi, ad una udienza prossima a norma del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, è pronunciato dal presidente con provvedimento motivato.

2.

Nella seconda parte dell'udienza sono poste in decisione le cause contumaciali e quelle da trattare senza differimento ai sensi del secondo capoverso dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901. La discussione si fa avanti il presidente o avanti il giudice che egli destini per decidere la causa.

Se fra più attori o convenuti soltanto alcuno sia contumace la causa è trattata in conformità degli articoli seguenti.

Nella seconda parte dell'udienza, inoltre, il presidente, udite le istanze delle parti, dispone in conformità degli articoli seguenti per

la decisione o la istruzione delle altre cause che non siano state differite ovvero cancellate dal ruolo.

3.

Nel corso dei differimenti di una causa le parti si comunicano i documenti e si scambiano le comparse. Lo scambio delle comparse può essere fatto anche nell'intervallo fra le udienze, purchè avvenga fra tutte le parti; il *visto* per ricevuta deve indicare la data.

Ogni controversia che sorga in udienza circa i differimenti o circa la comunicazione dei documenti è risoluta dal presidente.

4.

Quando si chiede che la causa sia posta in decisione, il presidente la ritiene alla propria cognizione ovvero nomina il giudice che deve deciderla e stabilisce il termine nel quale le parti dovranno avere scambiate le comparse conclusionali e consegnati i rispettivi fascicoli al cancelliere.

Se il presidente prima di deliberare sulla nomina del giudice crede opportuno esaminare gli atti, può dare gli altri provvedimenti suindicati e differire la nomina ad una udienza successiva. In tal caso il cancelliere presenta al presidente i fascicoli tosto che siano stati consegnati.

Se alcuna delle parti non eseguisce nel termine la consegna, la causa può essere decisa sulle carte presentate dall'altra parte.

5.

Nel terzo giorno successivo a quello stabilito per la consegna dei fascicoli, o all'udienza menzionata nel primo capoverso del precedente articolo, il cancelliere trasmette le carte al giudice. Questi stabilisce il giorno della discussione pubblica quando sia stata domandata e nei casi in cui siano prescritte dalla legge le conclusioni del pubblico ministero.

In seguito all'esame degli atti e documenti il giudice può anche ordinare la comparizione delle parti in contraddittorio, se rilevi il bisogno di schiarimenti sulla causa, o verifichi negli atti qualche irregolarità a cui si possa riparare. La ordina altresì se una delle parti abbia presentato nuove conclusioni, nuovi documenti od istanze per atti d'istruzione. In questi casi il giudice può assegnare termini definitivi per la presentazione ulteriore di documenti, comparse, o memorie, osservate per la comunicazione fra le parti le norme vigenti.

6.

Il giudice ha facoltà, in qualunque stato della causa, di invitare le parti a comparire personalmente. Le parti possono farsi assistere dai loro patrocinatori. Nel processo verbale sono riferite sommariamente le domande e le risposte.

Qualora apparisca la possibilità di conciliare o transigere la lite, il giudice interpone i suoi uffici; se la conciliazione o transazione è concordata avanti il giudice, il processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, e sottoposto a registrazione, vale come titolo esecutivo.

7.

Gli avvisi di comparizione nei casi contemplati nei due articoli precedenti, sono fatti notificare dal cancelliere mediante biglietto, in base al provvedimento del giudice.

Il processo verbale della comparizione è soggetto alle norme vigenti per i processi verbali di istruzione.

8.

La sentenza, sottoscritta dal giudice e dal cancelliere, è depositata in cancelleria. Il cancelliere certifica la data del deposito in fine dell'originale e per mezzo dell'ufficiale giudiziario fa notificare immediatamente il dispositivo alle parti comparse. Questa notificazione fa le veci della pubblicazione.

La tassazione delle spese può essere effettuata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, o surrogato a norma dell'art. 57, con successiva ordinanza, contro la quale, nel termine stabilito nell'art. 377 del Codice di procedura civile, può essere proposta opposizione avanti lo stesso giudice che decide mediante sentenza.

9.

Se una parte proponga con comparsa scambiata all'udienza alcun atto di istruzione e l'altra non vi aderisca, il presidente provvede nel modo indicato nell'art. 4.

Quando le parti sono d'accordo, in udienza, per l'ammissione di un mezzo di prova, o in genere per l'istruzione della causa, sulla istanza verbale delle medesime il presidente nomina il giudice.

10.

Le parti possono comparire volontariamente avanti il giudice nominato a norma del capoverso dell'articolo precedente; altrimenti a richiesta della parte diligente il giudice stabilisce per quale giorno ed ora, non oltre il quindicesimo giorno, debba essere l'altra parte citata a comparire. La citazione è eseguita con le norme stabilite nell'art. 185 del Codice di procedura civile.

Le istanze per l'istruzione sono proposte mediante le comparse scambiate a norma dell'art. 3, od anche avanti il giudice.

Gli articoli delle prove possono essere modificati o definitivamente formulati avanti il giudice, e inseriti nel processo verbale.

11.

La istanza per un atto d'istruzione, anche nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 5, quando non vi sia opposizione, è accolta con ordinanza, nella quale il giudice, sentite le parti e uniformandosi alle regole particolari del Codice di procedura civile, stabilisce i termini e modi della esecuzione e il giorno in cui si deve procedervi, o iniziarla.

Se il giudice crede che l'atto d'istruzione trovi ostacolo nella legge, ne fa rilievo alle parti, indicando le ragioni nel processo verbale. Qualora si insista nella domanda egli decide mediante sentenza.

Decide pure mediante sentenza quando vi sia opposizione alla istanza, attenendosi, per quanto occorra, alle norme stabilite nel capoverso dell'art. 5.

12.

Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o la sentenza provvede alla esecuzione dell'atto d'istruzione; può delegare o richiedere altra autorità giudiziaria in conformità alle norme vigenti.

Il giuramento della parte è prestato in udienza pubblica, avanti il giudice. Per gravi motivi, o per accordo fra le parti, egli può disporre altrimenti.

13.

Sugli incidenti che sorgono nella esecuzione degli atti di istruzione il giudice, se non decide immediatamente, può rimandare la sentenza a giorno fisso indicato nel processo verbale. Nel giorno fissato il dispositivo della sentenza è annunciato alle parti mediante inserzione nel processo verbale. Se la sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva può essere eseguita immediatamente; in ogni caso deve essere depositata in cancelleria, a norma dell'art. 8, entro tre giorni dalla data del processo verbale che ne contiene il dispositivo. La sentenza si ha per notificata alle parti che si trovino presenti nel giorno della decisione.

Il giudice o il pretore che procede per delegazione delibera sull'incidente mediante ordinanza inserita nel processo verbale. Se sia proposto reclamo contro di essa immediatamente, il giudice o il pretore decide se l'atto d'istruzione debba essere sospeso fino a che il giudice delegante abbia pronunciato la sentenza. Qualora ordini la continuazione, i motivi di reclamo sono spiegati o fatti valere avanti il giudice delegante, unitamente alla discussione del merito, o con istanza incidentale dopo compiuto l'atto d'istruzione.

Il reclamo deve essere proposto nel termine stabilito nell'art. 183

del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 209 dello stesso Codice.

14.

Compiuto l'atto d'istruzione, le parti d'accordo possono proporre al giudice istanze per nuovi atti d'istruzione, o chiedere che pronunci sentenza definitiva. Nel primo caso il giudice provvede in conformità degli articoli 11 e 12, nel secondo in conformità degli articoli 5 e 6, fissando inoltre i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e la consegna dei fascicoli. Le istanze predette sono proposte prima della chiusura del processo verbale o mediante posteriore ricorso. Il provvedimento del giudice è inserito nel processo verbale nel primo caso ed è dato con decreto nel secondo.

Se le parti non concordano siffatte istanze, la continuazione del giudizio è promossa mediante biglietto di citazione all'udienza del presidente. Nello stesso modo si procede quando il giudizio debba continuare dopo una sentenza incidentale.

15.

Se vi è domanda per unione di cause ai sensi della prima parte dell'art. 31 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413, il presidente nomina per tutte le cause un solo giudice, al quale è riserbato l'esame delle opposizioni contro la domanda di unione.

Alla chiamata in garantia e all'intervento in causa si applicano le norme degli articoli 32 e 33 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413, riferendosi al giudice della causa la menzione che ivi è fatta del collegio.

L'intervento in causa che non sia effettuato prima dei provvedimenti del presidente indicati nell'art. 4, può essere proposto mediante atto notificato a tutte le parti, fino a che non sia avvenuto lo scambio delle comparse conclusionali nei termini menzionati negli articoli 4 e 14. Nondimeno, se vi è discussione a norma della prima parte dell'art. 5, può anche effettuarsi nell'udienza di discussione prima che sia incominciata la lettura delle conclusioni.

16.

Le funzioni e i poteri che spettano al presidente e al giudice delegato, secondo gli articoli 35 a 38 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413, sono esercitati dal giudice della causa. Le istanze incidentali menzionate nell'art. 39 della stesso R. decreto, sono proposte al giudice se la causa si trova innanzi a lui per istruzione o per decisione; altrimenti sono proposte al presidente, che può rinviarne la cognizione al giudice già nominato.

17.

Il giudice delegato per l'istruzione sulla querela incidentale di falso è investito dei poteri attribuiti nel Codice di procedura civile al tribunale fino alla decisione definitiva dell'incidente.

18.

La parte regolarmente comparsa all'udienza ottemperando all'art. 7 della legge 31 marzo 1901, n. 107, non è dichiarata contumace se in qualsiasi tempo si astenga dal comparire avanti il giudice, il quale tiene conto delle sue deduzioni e istanze in quanto risultino dagli atti della causa.

Chi fu contumace nell'udienza avanti il presidente può comparire in qualunque stato della causa, con gli effetti stabiliti nell'art. 386 del Codice di procedura civile, prima che la sentenza sia depositata in cancelleria a norma dell'art. 8 del presente decreto.

TITOLO II.

Disposizioni relative alla espropriazione di beni immobili e di navi

19.

Nei tribunali che hanno più di due sezioni, gli affari di espropriazione dei beni immobili e i procedimenti di graduazione e purgazione sono assegnati ad una sezione designata con decreto Reale al principio dell'anno giudiziario. Il presidente della sezione esercita le funzioni che, nei seguenti articoli e nelle disposizioni del primo titolo a cui essi hanno riferimento, sono attribuite al presidente del tribunale.

20.

Nei tribunali menzionati nel precedente articolo sono assegnate alla sezione competente le cause di opposizione a precetto per espropriazione di immobili e tutte le altre istanze principali o incidentali relative a tale espropriazione, comprese quelle in separazione.

21.

Il presidente ritiene la cognizione dell'istanza, o nomina un giudice a norma dell'art. 4.

Il giudice che conosce di una domanda di autorizzazione a vendita è investito di tutti i poteri che secondo il Codice di procedura civile spettano al tribunale e al presidente per il procedimento di espropriazione degli immobili e provvede al giudizio di graduazione. Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del titolo precedente.

L'incanto è effettuato in udienza pubblica ed è presieduto dal giudice.

22.

Divenuta definitiva e trascritta la sentenza di vendita, e avvenuta la consegna degli atti in conformità dell'art. 710 del Codice di procedura civile, il giudice verifica anzitutto la regolarità delle notificazioni del bando ai creditori e ordina al compratore di citare nel giudizio di graduazione quelli per i quali risulti omessa o irregolare la notificazione.

23.

Dopo adempiuto a quanto è prescritto negli articoli 711 e 712 del Codice di procedura civile, il giudice, nell'adunanza menzionata nel successivo art. 713, procura di comporre le controversie; qualora la composizione riesca, fa inserire nel processo verbale le variazioni o aggiunte che occorra di fare nello stato di graduazione.

Se nessuna osservazione è proposta, o se l'accordo sulle variazioni è raggiunto, il giudice dichiara esecutorio lo stato di graduazione mediante ordinanza, della quale il cancelliere dà avviso ai procuratori che non siano intervenuti all'adunanza. Costoro nei cinque giorni successivi alla notificazione dell'avviso possono esaminare gli atti in cancelleria e proporre, con istanza scritta, le loro opposizioni. Il giudice, in questo caso, dopo avere di nuovo convocato tutti gli interessati, a norma dell'art. 712 del Codice, procede come è disposto nella prima parte del presente articolo e qualora si stabilisca l'accordo per mantenere o modificare lo stato di graduazione, ne dichiara la esecutorietà definitiva con una nuova ordinanza.

Trascorso il termine stabilito nel precedente capoverso senza che sia pervenuta alla cancelleria alcuna istanza, l'ordinanza diventa definitiva.

Contro l'ordinanza definitiva non è ammesso reclamo.

Se non possa essere pronunciata ordinanza nei sensi sopra indicati, il giudice procede alla decisione mediante sentenza, osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni del titolo primo.

24.

L'appello contro le sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione è proposto a norma dell'art. 725 del Codice di procedura civile. Per i contumaci il termine ad appellare decorre dal deposito della sentenza in cancelleria, in conformità dell'art. 8.

Quando lo stato di graduazione risulti definitivamente approvato, il giudice, anche d'ufficio, dà i provvedimenti necessari per la liquidazione dei crediti, il pagamento del prezzo e la cancellazione delle iscrizioni, in conformità del Codice di procedura civile.

25.

Il ricorso per l'apertura del giudizio di purgazione è presentato al presidente.

La richiesta dell'incanto è fatta con citazione a norma della prima parte o del primo capoverso dell'art. 20.

Il presidente rinvia le parti avanti il giudice nominato nel decreto di apertura del giudizio perchè pronunci la sentenza. Se la richiesta è ammessa, lo stesso giudice provvede a quanto è indicato nell'art. 752 del Codice di procedura civile, presiede all'incanto e indi procede in conformità alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24.

26.

Per la richiesta d'incanto della nave, o di porzione di nave, e per la distribuzione del prezzo ai sensi degli articoli 680 a 682 del Codice di commercio, si applicano le norme del precedente articolo.

27.

Ai procedimenti per espropriazione forzata di navi, che sono di competenza del tribunale a norma degli articoli 883 a 896 del Codice di commercio, alle domande di separazione, alle opposizioni sul prezzo e alla graduazione dei creditori, contemplate nei successivi articoli 901 a 903, si applicano le disposizioni di questo titolo.

Le medesime disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, per le istanze e i provvedimenti che sono oggetto dell'art. 513 del Codice di commercio.

28.

Ogni altra controversia in materia di esecuzione forzata, non preveduta in questo titolo, che appartenga in prima istanza alla competenza del tribunale, è trattata e decisa con le forme stabilite nel titolo precedente.

TITOLO III.

Disposizioni relative al fallimento e al concordato preventivo

29.

Nei tribunali che hanno più di due sezioni, gli affari di fallimento e concordato preventivo sono assegnati ad una sezione designata con decreto Reale al principio dell'anno giudiziario. Il presidente della sezione esercita le funzioni che sono attribuite al presidente nei successivi articoli di questo titolo, ad eccezione di quella indicata nel capoverso dell'art. 31 che è sempre esercitata dal presidente del tribunale.

30.

La domanda per dichiarazione di fallimento è presentata al presidente. Se è proposta mediante citazione si applicano le regole del titolo primo e la causa è trattata come urgente a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107.

La sentenza è sempre pronunciata dal presidente.

31.

Se il fallimento è dichiarato, le funzioni che il Codice di commercio attribuisce al giudice delegato sono esercitate dal giudice nominato nella sentenza. Il presidente può riservare a sè tali funzioni.

Il giudice del fallimento può essere in ogni tempo surrogato mediante decreto del presidente del tribunale non soggetto a reclamo.

32.

Le opposizioni contemplate nell'art. 693 e nell'ultimo capoverso dell'art. 913 del Codice di commercio, sono proposte mediante ricorso al presidente, il quale stabilisce con decreto la comparizione delle parti per la discussione e prescrive i termini per la comunicazione dei documenti e lo scambio delle comparse conclusionali. Il ricorso e il decreto sono notificati a richiesta dell'opponente, con citazione a comparire nel giorno e nell'ora stabiliti.

Alle sentenze pronunciate sulle controversie prevedute nel presente articolo e nei successivi di questo titolo si applicano le disposizioni dell'art. 8.

33.

Fino al giorno successivo alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti il giudice può determinare in via provvisoria la data della cessazione dei pagamenti a norma dell'art. 704 del Codice di commercio. La sentenza è depositata in cancelleria, a pena di nullità, non più tardi del giorno sopra indicato.

Dal giorno successivo alla chiusura del processo verbale decorre il termine per le opposizioni prevedute nell'art. 706 dello stesso Codice, le quali sono proposte nella forma indicata nel precedente articolo 32.

Tali opposizioni sono discusse unitamente alle contestazioni sui crediti.

34.

Le contestazioni sui crediti, proposte nel corso della verificazione, sono decise dal giudice del fallimento, qualunque sia la natura e la somma di ogni singolo credito. Egli pronuncia unica sentenza, anche se per alcuna delle controversie debba ordinare atti d'istruzione. L'appello è proposto alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

Nel chiudere il processo verbale di verificazione, il giudice stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire per discutere sulle contestazioni, e i termini per la comunicazione dei documenti e lo scambio delle comparse conclusionali. Il cancelliere, mediante biglietto, fa notificare agli interessati il giorno e l'ora della comparizione e le altre disposizioni date dal giudice.

35.

Nei casi preveduti nei tre articoli antecedenti il procedimento prende norma dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dalle altre del titolo primo, in quanto siano applicabili.

36.

Il giudice del fallimento provvede alla nomina definitiva del curatore e anche alla surrogazione, nei casi e nei modi stabiliti nel Codice di commercio.

Egli esercita nella procedura di fallimento tutte le altre attribuzioni che spettano secondo il Codice di commercio al tribunale, salvo quanto è disposto nel seguente art. 38.

37.

Le domande di rivendicazione sono proposte al giudice del fallimento che ne stabilisce e regola la discussione in conformità dell'art. 32. Quando sia possibile, tutte le domande sono riunite e decise con unica sentenza. L'appello è proposto in ogni caso alla Corte d'appello nel termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza.

38.

I richiami autorizzati nel Codice di commercio contro ordinanze o provvedimenti del giudice sono proposti al tribunale che decide collegialmente in Camera di consiglio, sentite le parti nelle loro deduzioni orali o scritte.

Il provvedimento del tribunale non è soggetto ad impugnazione.

39.

I provvedimenti per la riapertura del fallimento, indicati nel primo capoverso dell'art. 815 del Codice di commercio, sono dati dal presidente.

40.

La omologazione del concordato è domandata al giudice mediante ricorso.

Nel termine stabilito nell'art. 836 del Codice di commercio le opposizioni sono proposte e portate a discussione con le forme prescritte nell'art. 32 Il decreto che fissa il giorno della discussione è notificato, a richiesta di chi ha domandato l'omologazione, ai creditori opponenti e, quando occorra, al curatore.

Sulla domanda di omologazione e sulle opposizioni il giudice pronuncia unica sentenza.

41.

Le contestazioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 841 del Codice di commercio sono proposte e decise con le forme ordinarie di procedimento stabilite nel titolo primo, osservata, quando sia il caso, la competenza stabilita nell'art. 29.

Egualmente si procede nei casi preveduti negli articoli 842 e 843 dello stesso Codice. I provvedimenti indicati nella prima parte dell'art. 844 sono dati dal presidente.

42.

Nella procedura per concordato preventivo il ricorso indicato nell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 197, è diretto al presidente che pronuncia decreto in conformità degli articoli 3 e 4 della stessa legge e pronuncia altresì la dichiarazione di fallimento nel caso contemplato nel capoverso del predetto art. 3.

Se la domanda è ammessa, il giudice nominato nel decreto è investito di tutta la procedura ed esercita, quanto all'omologazione del concordato, le attribuzioni conferite al tribunale, compresa quella menzionata nell'ultimo capoverso dell'art. 20 della legge sopra citata.

Le istanze contemplate negli articoli 32 e 34 della legge medesima sono proposte e decise a norma del titolo I di queste disposizioni, osservata, quando sia il caso, la competenza stabilita nell'art. 29.

43.

Nel caso contemplato nell'art. 40 della legge 24 maggio 1903, numero 197, il pretore trasmette gli atti al presidente perchè sia provveduto in conformità al capoverso dello stesso articolo.

TITOLO IV.

Disposizioni relative ai procedimenti speciali in materia civile e commerciale

44.

Nei tribunali dove l'importanza del servizio lo richieda, possono essere incaricati con decreto Reale, al principio dell'anno giudiziario, uno o più giudici per gli affari di volontaria giurisdizione.

Egualmente, secondo i bisogni del servizio, possono essere incaricati uno o più giudici per gli affari relativi alle Società commerciali.

Le istanze ed i ricorsi nelle materie indicate in questo articolo sono indirizzati al presidente, il quale provvede personalmente o delega l'affare ad un giudice.

45.

Prima di deliberare su un affare di giurisdizione volontaria, il presidente o il giudice può invitare gli interessati, o i loro rappresentanti se trattasi di incapaci, a comparire in persona per dare schiarimenti e rispondere a osservazioni. La proposta di tale provvedimento può essere fatta dal pubblico ministero, che ha facoltà di assistere alla convocazione.

46.

I provvedimenti relativi agli assenti, menzionati nell'art. 793 e nella prima parte dell'art. 794 del Codice di procedura civile, sono trattati come affari di volontaria giurisdizione.

47.

Sono trattate come gli affari di volontaria giurisdizione le istanze per rettificazione degli atti di stato civile, quando non sia citato alcun contraddittore. Se sono citati o intervengano contraddittori, si procede secondo le disposizioni del titolo primo.

Sono pure trattati come gli affari di volontaria giurisdizione i ricorsi contro l'ufficiale dello stato civile menzionati nell'art. 798 del Codice di procedura civile.

48.

Sulla domanda di autorizzazione alla donna maritata, in tutti i casi menzionati nell'art. 799 del Codice di procedura civile, il presidente o il giudice da lui nominato provvede in conformità degli articoli 800 e 801.

Col decreto indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 808 dello stesso Codice il presidente stabilisce l'udienza in cui i coniugi devono comparire; la causa di separazione è trattata in conformità alle disposizioni del titolo primo.

Se vi è domanda di separazione volontaria, il processo verbale indicato nel penultimo capoverso dell'art. 811 è comunicato al pubblico ministero per le sue conclusioni; il decreto di omologazione prescritto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo è pronunciato dal presidente.

49.

La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è proposta con ricorso al presidente che destina un giudice per tutto il procedimento. Il giudice nominato esercita le funzioni, che a norma del Codice di procedura civile spettano al tribunale anche in sede contenziosa. Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del titolo primo.

50.

La domanda dell'erede per autorizzazione a vendere i beni immobili della successione accettata con beneficio d'inventario è trattata come gli affari di volontaria giurisdizione, tanto nel caso contemplato nell'art. 876 del Codice di procedura civile, come in quello contemplato nell'art. 878, salvo la diversità del procedimento successivo all'autorizzazione.

51.

Agli altri procedimenti speciali regolati nel terzo libro del Codice di procedura civile in quanto siano di competenza del tribunale in primo grado ed abbiano forma contenziosa, si applicano le disposizioni del titolo primo.

52.

I provvedimenti del tribunale relativi all'esercizio del commercio da parte di donna maritata, o di minori, o nell'interesse di questi, di cui negli articoli 9, 12, 13, 14 del Codice di commercio, sono impartiti con le norme degli articoli 44 e 45 del presente decreto. Egualmente si provvede nei casi considerati nel primo capoverso dell'art. 15 del Codice di commercio.

53.

Il presidente, o il giudice incaricato a norma dell'art. 44 per gli affari relativi alle Società commerciali, è investito di tutte le attribuzioni che spettano al tribunale a norma del titolo IX, libro primo, del Codice di commercio.

Nel caso preveduto nel sesto capoverso dell'art. 153 dello stesso Codice, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza alla quale si applica la disposizione dell'art. 8 del presente decreto. Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva non ostante appello.

54.

L'ordinanza preveduta nell'art. 476 del Codice di commercio è pronunciata dal presidente del tribunale e dal giudice che egli abbia incaricato. L'opposizione è proposta e decisa in forma ordinaria secondo le regole del titolo primo.

55.

I provvedimenti che il tribunale deve dare a norma degli articoli 507 e 509 del Codice di commercio sono deliberati dal presidente o dal giudice che egli abbia incaricato.

TITOLO V.

Dispesizioni generali e transitorie

56.

La parola *parte*, usata in queste disposizioni, senza altra aggiunta, indica anche i procuratori, in tutti i casi in cui il loro ministero è prestato.

57.

La nomina del giudice, o la sua surrogazione, quando sia deliberata dal presidente in udienza, è registrata nel ruolo e nel foglio di udienza.

Negli altri casi in cui occorra surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto, su ricorso o di ufficio.

Il presidente può sempre ritenere la cognizione di qualsiasi causa od affare, anche quando si debba surrogare un giudice precedentemente nominato.

Il provvedimento col quale il presidente nomina o surroga il giudice, o ritiene la cognizione della causa, è sempre iscritto nel registro delle cause civili e commerciali tenuto a norma dell'art. 35, n. 1, del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.

58.

Verificandosi il passaggio di un giudice da una ad altra sezione del medesimo tribunale, il presidente può, per ragioni di servizio, surrogare altro giudice nelle cause e nei procedimenti per cui era stato nominato.

La surrogazione deve essere pronunciata quando si verifichi il passaggio del giudice dalla sezione designata per le espropriazioni o per i fallimenti ad altra sezione del medesimo tribunale.

59.

La ricusazione del giudice è proposta con atto motivato depositato in cancelleria nel termine perentorio di tre giorni dalla nomina o dalla notificazione di essa. Per la ricusazione del presidente si osservano le disposizioni dell'art. 121, nn. 1 e 2, del Codice di procedura civile.

Sulla astensione o la ricusazione del presidente, dei giudici e dei funzionari del pubblico ministero addetti al tribunale, decide la Corte d'appello. Sulla ricusazione del pretore decide il presidente del tribunale.

60.

Le ordinanze che il giudice è autorizzato a pronunciare, in virtù delle presenti disposizioni, in casi nei quali secondo le norme finora vigenti si debbono pronunciare sentenze, sono soggette all'obbligo della registrazione nel modo e col pagamento delle tasse stabilite per le corrispondenti sentenze.

61.

Le presenti disposizioni avranno esecuzione a cominciare dal 1° novembre 1913.

Quelle del titolo primo saranno applicate a tutti i giudizi in prima istanza, pendenti o riproposti avanti i tribunali, quand'anche nei medesimi siano state pronunciate sentenze in qualsiasi grado e stato di causa.

Saranno decise collegialmente, dai giudici a cui spetta secondo le norme finora vigenti, tutte le cause che prima della data suindicata siano state discusse in prima istanza avanti i tribunali.

Le disposizioni del titolo secondo saranno applicate a tutti i procedimenti per espropriazioni di immobili o di navi e ai giudizi di purgazione, se non sia stata ancora pronunciata sentenza di autorizzazione a vendita o di ammissione della richiesta d'incanto. Nei giudizi in cui tale sentenza sia stata pronunciata o debba esserlo in conformità del precedente capoverso, le disposizioni anzidette saranno applicate per gli atti successivi alla sentenza e per il giudizio di graduazione o di distribuzione. Il giudice delegato nella sentenza che autorizza la vendita, o ammette la richiesta d'incanto, è investito di tutte le attribuzioni indicate nel menzionato titolo secondo.

62.

Nei fallimenti dichiarati prima dell'attuazione di queste disposizioni le funzioni del giudice del fallimento saranno esercitate dai giudici rispettivamente delegati. Nondimeno i tribunali dovranno decidere collegialmente, secondo le norme fino ad oggi in vigore:

a) sulle opposizioni alle sentenze di dichiarazione di fallimento pronunciate prima del 1° novembre 1913;

b) sulle opposizioni alle sentenze pronunciate prima della data anzidetta, con le quali sia stato determinato in via provvisoria il giorno della cessazione dei pagamenti;

c) sulle contestazioni deferite alla loro competenza in primo grado dall'art. 763 del Codice di commercio, proposte nei processi verbali di verificazione di crediti chiusi prima del 1° novembre 1913;

d) sulla domanda di omologazione di concordato e sulle opposizioni alla medesima, se il processo verbale del concordato sia stato chiuso prima della data suindicata. Se non vi siano opposizioni, la omologazione sarà pronunciata dal giudice in conformità dell'art. 40.

63.

Fino a che non sia riformata la legge sugli onorari dei procuratori, i diritti di scritturazione innanzi ai tribunali e alle Corti, stabiliti nel primo capoverso dell'art. 86 della tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n. 283, continueranno ad essere liquidati rispettivamente nella misura complessiva che era dovuta in base all'ordinamento giudiziario anteriore alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

64.

Le disposizioni del Codice di procedura civile, del Codice di commercio, e di altre leggi e norme, contrarie alle presenti o incompatibili con le medesime, cessano di avere vigore con l'attuazione di esse per i giudizi civili in prima istanza avanti i tribunali.

Per tutto quanto non è incompatibile con le presenti disposizioni e colle altre che potranno essere aggiunte per l'esecuzione della prima parte dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, i procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale continueranno ad essere regolati dai Codici, dalle leggi e dalle norme finora vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1003 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'applicazione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 736;

Visto il regolamento speciale per il personale delle capitanerie di porto e per i commessi delle capitanerie di porto, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 667;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 949, col quale sono stati modificati alcuni articoli di quest'ultimo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capitolo III del regolamento speciale per il personale delle capitanerie di porto e per i commessi delle capitanerie di porto, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 667, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 18-*bis*. — Quando il concorso di commesso delle capitanerie di porto, indetto a norma del precedente art. 12, sia andato deserto, o quando il numero dei dichiarati idonei sia risultato inferiore a quello dei posti messi a concorso, sarà bandito per il numero dei posti rimasti scoperti un altro concorso per esame tra giovani borghesi che provino con documenti legali:

a) di possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione;

b) di non avere oltrepassata l'età di 25 anni;

c) di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella della scuola tecnica.

Per questi esami di concorso valgono, in quanto sono applicabili, le norme stabilite dai precedenti articoli 13, 15, 16, 17 e 18 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le quietanze da rilasciarsi dagli indigeni della Tripolitania e della Cirenaica pei pagamenti fatti da qualsiasi ufficio pubblico devono essere sottoscritte nel modo seguente:

a) se chi deve rilasciare la quietanza non sappia firmare con caratteri latini è autorizzato a sottoscrivere coi caratteri arabi o ebraici: in tal caso, però, la sottoscrizione deve essere riprodotta sulla stessa quietanza in caratteri latini dall'interprete dell'ufficio, che vi appone la propria firma;

b) se chi deve rilasciare la quietanza sia analfabeta può apporre il proprio sigillo (tabe), e in difetto l'impronta digitale del pollice della mano destra nello spazio predisposto per la sottoscrizione;

In tal caso occorre la presenza di due testimoni, conosciuti dal funzionario che deve eseguire il pagamento, i quali rilasciano una dichiarazione firmata attestante aver visto apporre il sigillo o l'impronta digitale da chi riceve il pagamento. L'interprete dell'ufficio deve, anche in questo caso, riprodurre in caratteri latini la attestazione dei testimoni e apporre la propria firma.

Art. 2.

Nulla è innovato alle norme relative all'obbligo del funzionario, che esegue il pagamento, d'accertarsi della identità personale di chi lo riscuote.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 agosto 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Parghelia (Catanzaro).

SIRE!

Da una inchiesta eseguita sull'Amministrazione comunale di Parghelia, nel novembre 1912, risultava l'anormale funzionamento di pubblici servizi, specialmente di quelli di vigilanza sulla annona, di igiene e sanità, di illuminazione, e di polizia urbana.

La distribuzione delle baracche alle famiglie dopo i terremoti del 1905 e del 1908, è stata fatta con criteri partigiani, così che alcune

famiglie sono agglomerate in un unico vano di pochi metri quadrati.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, nulla si è ottenuto da questa per il miglioramento dell'azienda, ed un'altra inchiesta compiuta nel giugno scorso non solo ha constatato la persistenza delle irregolarità già rilevate, ma ha messo in luce altri addebiti. Così è risultato che i ruoli delle tasse vengono compilati con lunghi ritardi, che tolgono ai contribuenti il beneficio del ratizzo dei pagamenti; i conti consuntivi dal 1910 in poi non sono stati presentati alla approvazione del Consiglio, le baracche adibite a scuole mancano degli arredi scolastici.

Ad aggravare la situazione concorre un grave dissidio fra il capoluogo e le frazioni Zaccanopoli e Fitili che disturba il regolare funzionamento dell'Amministrazione e che ha dato luogo a vivo malcontento e ad una pericolosa esasperazione dello spirito pubblico.

Si rende, pertanto, indispensabile ed urgente il rimedio straordinario dello scioglimento del Consiglio comunale, come è stato ritenuto anche dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 31 luglio scorso.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Parghelia, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Francesco Vicedomini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 3

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colèra a Sulina (Rumania);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Sulina sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 26 agosto 1913.

Pel ministro
MESSEA.

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Franceschini Attilio, sottufficiale nel corpo R. equipaggi, è nominato applicato di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Manera cav. Pietro, direttore di 2ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Con R. decreto del 14 luglio 1913:

Cesarini Fidia, sono accettate le dimissioni d'applicato di 3ª classe a decorrere dal 16 luglio 1913.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

Moretti rag. Pilade, computista di 2ª classe, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 20 luglio 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 23 aprile 1913.

Fasulo Maria, Guerritore, L. 1644,33.
Fabrizi Angela, ved. Fabrizi, L. 630.
Regato Enrichetta, ved. Boarato, L. 403,25.
Bandi di Vesme Ernesto, capitano, L. 1525.
Tucci Luigia, ved. Martino (indennità), L. 4472.
Cattaneo Giuseppina, ved. Bianchini, L. 1897,50.
Revello Maria, ved. Pezzia, L. 150.
Palazzolo Natale, padre di Sebastiano, marinaio corpo R. equipaggi, L. 315.
Prudenzi, orfane di Petti, pensionato, L. 215,33.
Mattioli Cleofe, ved. Iacanini, L. 742.
Aprile Filomena, ved. Scelzo, L. 220.
D'Andria Luigi, tenente colonnello, L. 4752.
Venturi Lucia, ved. Cafiero, 241,66.
Servadio Enrico, capitano, L. 2674.
Rovella Antonio, sottobrigadiere finanza, L. 688,02.
Piolanti Eugenio, consigliere cassazione, L. 6358.
Odella Francesco, colonnello, L. 6400.
Martoriello, orfani di Giuseppe, maggiore macchinista, L. 1360.
Lupi Elena, ved. Magni, L. 1097,66.
Verani Vittoria, ved. Fonfatini, L. 1080.
Turchi Clementina, ved. Angelini, L. 1600.
Lo Buono Vincenzo, capo fanalista, L. 924.
Lago Eugenio, procuratore generale, L. 8000.
Gastaldi Luigi, giudice, L. 3343.

Pasella Ignazio, capitano, L. 2976.
Pacileo Vincenzo, maggiore, L. 3923.
Milone Angela, ved. Cosentino, L. 929.
Micillo Antonio, capo meccanico corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Marchese Rosa, ved. Saraceno (indennità), L. 2266.
Fornaci Guido, segretario all'istruzione pubblica (indennità), L. 4166.
Conte Anna, ved. Poggi, L. 1748.
Carignani Paolina, ved. Lavista, L. 1866,66.
Torti Pietro, segretario all'istruzione pubblica (indennità), L. 5805.
Arimondi Nicolò, capitano, L. 3325.
Minoli Maria, ved. Cavagnari, L. 593,33.
Di Rienzo Giulia, ved. Natale (indennità), L. 2166.
Brandi Rosaria, ved. Guerriero, L. 284,70.
Apreda Francesco, nocchiere, L. 2116,80.
Bussato Lucrezia, ved. Mainardi, L. 381,33.
Filippini Emma, ved. Braggion, 277,50.
Braggio Stefano, operaio marina, L. 832,50.
Franceschinis Domenico, giudice, L. 3495.
Gallo Giovanna, ved. Courtial, L. 1171.
Gargiulo Maria, ved. Punzo, L. 400.
Canoso Iole, ved. Sacchi, L. 896,33.
Cardene Cunegenda, ved. Luparia, L. 705,66.
De Rosa Ferdinando, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 940.
Viale Maria, ved. Barabino, L. 423,33.
Zeni, orfani di Pietro, brigadiere finanza, L. 370.
Masi Anna, ved. Ronco (indennità), L. 2600.
Pescetti Anna, ved. Tito, L. 1088,66.
Quarantini Enrica, ved. Frizzi, L. 297.
Romagnoli Giacomo, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 1344
Ricagni Filomena, ved. Berio, L. 768.
Taceari Lavinia, ved. Cerruti, L. 1018,33.
Ugazzi Margherita, ved. Carloni, L. 770.
Bossi Pietro, ingegnere del catasto, L. 4233.
Bascherini Vincenzo, padre di Giuseppe, soldato, L. 630.
Bettoschi Andrea, id., L. 300.
Fisichella Giuseppe, padre di Filippo, id., L. 630.
Zoppoli Marianna, ved. Cataldi, L. 549,33.
Boselli Luigi, nocchiere, L. 2066,40.
Gargano Angelo, maggiore, L. 4080.
Gabrielli Gualtiero, macchinista corpo R. equipaggi, L. 1814,40.
Dumini Luigi, maggiore, L. 3635.
D'Alì Laurea, ved. Assereto, L. 1644,33.
Costantini Rachele, ved. Repetti, L. 733,33.
Costa Luigi, maggiore, L. 3917.
Carnevali Giulio, id., L. 2983.
Fenzi Arnaldo, macchinista corpo R. equipaggi, L. 2016.
Cantella Carlo, archivista Ministero tesoro, L. 2775.
Cha Angelo, guardia carceraria, L. 1120.
Butti Palmira, ved. Frasca, L. 3333.
Bruno Carlo, maresciallo capo armaiuolo, L. 1762,95.
Torre Maddalena, ved. Gradara, L. 914.
Andrighetti Pietra, ved. Perinzoni, L. 202,66.
Battistini Temistocle, capitano, L. 3312.
Casagrande Remigio, maggiore, L. 3097.
Di Masi Domenico, id., L. 3312.
Fasso Maria, ved. Venturini, L. 216.
Fedeli Oreste, nocchiere, L. 1641,60.
Finocchi Luigi, capitano, L. 3103.
Arrù Antonio, macchinista corpo R. equipaggi, L. 2016.
Bacchini Olga, ved. Voltolina, L. 880.
Beltrami Giuseppe, timoniere, L. 2066,40.
Bertoglio Rosa, ved. Geromini, L. 469,33.
Bevilacqua Giovanni, ved. Giugovaz, L. 226,66.
Malvestiti Giovanni, maresciallo RR. CC., L. 1335.90.
Giovannangeli, orfani di Filippo, furiere maggiore di fanteria, lire 240,40.
Giorgi Venerina, ved. Poli, L. 192.

Bettini Teresa, ved. Elena, L. 547,66.
Aveta Federico, capitano, L. 4063.
Squillace Antonio, colonnello, L. 6400.
Satta-Semidei Francesco, id., L. 5310.
Bianco Raffaele, ved. Caiazzo, L. 160.
Bassi Filippo, agente superiore imposte, L. 4706.
Schiaroli Domenica, ved. Angelini, L. 609,33.
Grifoni Elettra, ved. Pretolani, L. 558,66.
Greco Maria, orfana di Michele (indennità), L. 3750.
Lorenzoli Angiolo, aggiunto Accademia belle arti, L. 2304.
Gozzi Isolina, ved. Colmignoli, L. 618,33.
Malfatti Giovanni, capitano, L. 3550.
Lauricella Rosalia, ved. Mammana, L. 630.
Grisolia Luigi, macchinista corpo R. equipaggi, L. 1684,80.
Barbuti Goffredo, padre di Giulio, soldato, L. 630.
Favaro Gio. Batta, padre di Roberto, id., L. 630.
Frigottò Gio. Batta, procuratore generale Corte appello, L. 8000.
Freschi Chiara, ved. Monacelli (indennità), L. 7666.
Fiani Adele, ved. Ronconi, impiegato dazio, L. 333,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 58,30;
a carico del comune di Prato, L. 275,03.
Fontanella Bruno, macchinista corpo R. equipaggi, L. 1864,80.
Farioli Arnaldo, capitano, L. 3312.
Ricci Raffaele, id., L. 4080.
Baicchi Maria, ved. Messeri, L. 448.
Ardizzoia Antonia, ved. Abbiate, L. 341.
Faccinetto Alberto, capitano, L. 2554.
D'Orso Antonio, cannoniere, corpo R. equipaggi, L. 1272.
De Pieri Teresa, ved. Maurizio, L. 270.
Furrer Maria, ved. Orfanelli, L. 566,33.
Giglio Anna, ved. Vigoriti, L. 760.
Gobbi Giovanni, maggiore, L. 4067.
Ivaldo Maria, ved. Pissarello, L. 1317,66.
Lupetto Margherita, ved. Di Toto, L. 404,46.
Grasso Giovanni, cannoniere corpo R. equipaggi, L. 1200.
Guglielmo Antonio, capitano, L. 3040.
Isoldi Maria, ved. Limauro, L. 1053,66.
Peracchione Maria, ved. Bruneri, L. 172,76.
Pernice Antonio, fuochista corpo R. equipaggi, L. 1308.
Sessa Pietro, consigliere Corte d'appello, L. 6331.
Donini Paolo, timoniere corpo R. equipaggi, L. 1598,40.
Salomone Giacinto, maggiore, L. 4046.
Pellicciante Francesco, professore Istituto tecnico, L. 2786.
Cosettini Angela, ved. Brusacco, L. 1005,66.
Ardigò Elisa, ved. Gazzani, L. 1500.
Masucci Alfonso, maggiore, L. 4024.
Viotti Battista, id., L. 3185.
Tarini Elisa, ved. Boriosi, L. 775,66.
Curtini Maria, ved. Malandrino, L. 151,83.
Da Ponte Gerardo, giudice, L. 2852.
Novara Sebastiano, capitano, L. 2800.
Falletti Anna, ved. Torfano, L. 196,66.
Doria Ernesto, aiutante, L. 1965,60.
Stoppani Maria, ved. Mari (indennità), L. 4722.
Rotondo Domenico, marinaio, L. 492,75.
Pani Emilio, macchinista corpo R. equipaggi, L. 1915,20.
Canale Giovanna, ved. Supino, L. 262.
Cappiello Pasquale, capo macchinista corpo R. equipaggi, L. 2016.
Pedretti Chiara, ved. Zambonardi, L. 792.
Pisani Anna, ved. Scarrone, L. 957,33.
Volpi Abramo, comandante guardie carcerarie, L. 2519.
Scabbia Giuseppe, sostituto procuratore generale, L. 2653.
Vigarini Genoveffa, ved. Ferrari, L. 507,78.
Armante Anna, ved. Marino, L. 501,03.
Cerchio Maria, ved. Nicola, L. 491,79.
Sorbera Vincenzo, operaio tabacchi, L. 979,47.
Gibello Luigia, id. id., L. 715,43.

Terzaghi Rosa, maritata Mantegazza, L. 445,28.
Puggioli Adalgisa, operaia tabacchi, L. 360,93.
Pasotti Oliva, ved. Piovan, L. 880.
Galeazzi Maria, ved. Bandini, L. 684,66.
Bonamico Elisa, ved. Zanelli, L. 980,33.
Giusta Stefano, soldato, L. 612.
Silvestri Anna, ved. Gallo, L. 1636,66.
Zurli Maddalena, ved. Vinci, L. 383,33.
Monesi Carlo, brigadiere RR. carabinieri, L. 788,40.
Pasio Alessandro, maggiore, L. 2980.
Marrani Giuseppe, ufficiale posta, L. 1690.
Pancalli Caterina, ved. Fortuna, L. 990.
Panati Efebo, aiuto contabile di marina, L. 1322.
Soldà Virginia, ved. Pasian, L. 514,33.
Prieri Giuseppe, agente superiore imposte, L. 4346.
Merli Teresa, ved. Negri, L. 1017.
Di Domenico Salvatore, padre di Pasquale, soldato, L. 630.
Nastro Maria, ved. Gaudio, L. 450.
Di Martino Aniello, fuochista corpo R. equipaggi, L. 520.
Sudano Fortunato, capo ufficio postale, L. 3200.
Argenta Vittoria, ved. Paliasso, L. 1408,33.
Puliese Nicola, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Marianini Luigi, operaio marina, L. 965.
Luise Antonio, sottocapo torpediniere, L. 912.
Grapiola Giuseppe, applicato Ministero finanze, L. 2000.
Brex Sebastiano, fuochista corpo R. equipaggio, L. 612.
Lopez Celestina, madre Bellómo, soldato, L. 202,50.
Margherita Cosimo, caporale, L. 360.
Disa Ernesto, capo torpediniere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Balisciano Filomena, ved. Campo, L. 275.
Cassis Giulia, ved. Re, L. 1688,66.
Serena Innocente, assistente di magazzino R. marina, L. 1141.
Scotto Antonio, capo fanalista, L. 917.
Pontrelli Giuseppe, capitano, L. 3350.
Piumatti Vittoria, ved. Cavagnaro, L. 240,40.
Pellas Teresa, ved. Sequi, L. 802,66.
Pagliano Giuseppe, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Oliveto Giuseppe, guardia carceraria, L. 498.
Bona Luigi, maggiore, L. 4080.
Belledonne Giacinto, capitano, L. 4080.
Codoni Eugenio, maresciallo RR. carabinieri, L. 1151,94.
Chiappone Francesco, id. id. L. 1151,94.
Fumagalli Giovanni, id. id., L. 1051,20.
Groppo M.a Adelaide, ved. L. 294,80.
Lupato Angelo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1026,96.
Scuto Alfredo, orfano di Giacomo, applicato provinciale interno (indennità), L. 4277.
Vitale Ernesto, maggior generale, L. 6246.
Castellini Napoleone, provveditore agli studi, L. 4669.
Negri Camillo, professore ordinario d'istituti tecnici, L. 2745, di cui:
a carico dello Stato, L. 305,82;
a carico della provincia di Verona, L. 2439,18.
Carozzo Giovanni, operaio marina, L. 900.
Cigliano Francesco, capo meccanico corpo R. equipaggi, L. 1915,20.
Cresci Giuseppe Santo, operaio marina, L. 1000.
D'Aversa Teresa, ved. Belcalzi, L. 417,33.
Fontana Arcangela, ved. Sgambati, L. 937,50.
Di Falco Andrea, tenente colonnello, L. 4130.
Giovinazzo Giorgio, maresciallo RR. CC., L. 1138,80.
Zocco Teresa, ved. Civetta, L. 1880.
Tuzi Giuseppe, caporale, L. 720.
Fiuré, Luigi, appuntato RR. CC., L. 558,45.
Ambrogi Tito, padre di Nazzareno, caporale, L. 840.
Corona Teresa, ved. Turra, L. 589,66.
D'Acunzo, orfani, Carlo, L. 260.
De Cerchio Maria, ved. Musto, L. 360,10.
De Benedictis Emilio, torpediniere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Vittozzi Claudio, giudice di tribunale, L. 2655.
Sciandrino Antonio, applicato della guerra, L. 1432.
Pini Angela, ved. Franceschini, L. 705.
Paparo Enrico, furiere corpo R. equipaggi, L. 1814,40.
Curti Ercole, capitano, L. 3539.
Di Giura Lodovico, id., L. 3882.
Serina Giovanni, id., L. 3335.
Tartarini Gaetano, operaio marina, L. 577,50.
Trotta Grazia, ved. Schiepatti, L. 196,66.
Molinari Cesira, ved. Giovanni, L. 382,66.
Nisticò Santa, ved. Colao (indennità), L. 4888.
Gentile Anna, ved. Murolo, L. 204,16.
Jus Angelo, maresciallo RR. CC., L. 1243,92.
Leopizzi Michela, ved. Parisi, L. 1283,33.
Blenle Leontina, ved. Traversa, L. 871,33.
Carletti Stefano, maresciallo RR. CC., L. 1138,80.
Usberti Angela, insegnante scuole elementari all'estero, L. 1439,03, di cui:
a carico Ministero esteri, L. 493,18;
a carico Monte pensioni maestri elementari, L. 945,85.
Scagliarino Demetrio, maresciallo RR. CC., L. 1222,06.
Pia Enrico, delegato di P. S., L. 3011.
Pedemonte Maria, ved. Martini, L. 352.
Galano Silveria, ved. Olimpio, L. 333,33.
Ferrara Emanuela, ved. Nista, L. 191,66.
Mangani Ferdinando, capitano, L. 2893.
Covassini Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 963,60.
Demattia M.a Carmela, ved. Scarpetta (indennità), L. 2400.
Esposito Lucia, ved. Ruocco, L. 300.
Sguerri Giovanni, soldato, L. 612.
Innocenti Giuseppe, operaio tabacchi, L. 1088,07.
Amorosetti M.a Ginevra, ved. Rossetti, L. 722,33.
Gagliardo Prospero, ufficiale d'ordine (indennità), L. 2125.
Gungnoli Gaetano, maresciallo RR. CC, L. 845,61.
Laracca Fernanda, ved. Belfiore, L. 540,20.
Gionso Giuseppe, soldato, L. 1008.
Giacobini Olimpia, ved. Natale, L. 2640.
Azzarini Elba, ved. Borghetti, L. 255.
Carrara Teresa, ved. Rugarli, L. 1234,66.
Martinozzi Paola, ved. De Filippi, L. 2095,66.
Forni Enrico, maresciallo RR. CC., L. 963,60.
Avolio Matilde, ved. Benincontro, L. 225.
Coluzzi Amelia, ved. Giusti, L. 579,66.
Carro Domenico, operaio marina, L. 525.
Candela Anna, ved. De Rosa, L. 1063.
Accettella Stefano, capo sezione Ministero poste, L. 4100.
Dell'Angelo Luigi, ved. Grillo, L. 938,66.
Pettinelli Egidio, 1° macchinista corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Panzieri Frediana, ved. Giambattistelli, L. 384.
Schiavo Alessandro, maresciallo RR. CC., L. 1335,90.
Mosea Attilio, ispettore ferroviario, L. 5621, di cui:
a carico dello Stato, L. 3680,88
a carico delle ferrovie dello Stato, L. 1940,12.
Meschieri Adelina, ved. Malavasi, L. 533,66.
Mazzucchelli Carolina, ved. Lazzaroni, L. 1002,66.
Luisè Rosa, ved. Santillo, L. 778,66.
Grassi Archili Giovanni, capo furiere corpo R. equipaggi, L. 1965,60.
Lapegna Errico, capo timoniere, L. 2116,80.
Masala Antonio, brigadiere RR. CC., L. 841,32.
Mantineo Sante, aiutante corpo R. equipaggi, L. 2450.
Micotti Valerio, capitano, L. 3468.
Nikolassy Giulio, archivista Ministero marina, L. 2300.
Livolsi Rosa, ved. Alestra, L. 661.
Brighenti Matilde, ved. Mantovani, L. 455,66.
Dommarco Angela, ved. Morandi, L. 328,66.
Durante Giovanni, operaio marina, L. 775.
Gaudio Antonio, vice cancelliere Corte appello, L. 2661.

Martini Elena, ved. Ruga (indennità), L. 2844.
Floccia Angela, ved. Pastorelli, L. 630.
Di Feo Teresa, ved. Milo, L. 630.
Mondini Elena, operaia tabacchi, L. 780,60.
Loreto Maria, id., L. 834,15.
La Malfa Pietra, maritata Giuliano, id., L. 683,09.
Lipari Giuseppa, id. Minafò, id., L. 611,31.
Tagliabue Adelaide, ved. Zanzi, id., L. 454,93.
Traverso Teresa, maritata Rusca (indennità), L. 762,60, di cui:
a carico dello Stato, L. 317,30
a carico della Cassa di previdenza, L. 445,30.
Vassallo Leonarda, maritata La Spesa, operaia tabacchi, L. 563,61.
Poppi Teresa, id. Bussadori, id., L. 525,26.
Parodi Catterina, id., L. 504,16.
Scotti Rosa, id. Massera, id., L. 448,89.
Fossi Emma, id. Fagarsi, id., L. 439,15.
Ferrini Virginia, ved. Brozzini, id., L. 655,43.
D'Alessandro Maria, ved. Tiremi, id., L. 574,39.
Corteggio Rosa, maritata Taco, id., L. 758,26.
Bartolo Gaetana, ved. Parisi, id., L. 902,39.
Fabbri Irene, id. Puccio, id., L. 468,31.
Ferraro Luisa, ved. Costantino, id., L. 590,29.
Gallina Margherita, maritata Cesano, id., L. 382,60.
Marchese Maria Stella, id. Bologna, id., L. 592,62.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 agosto 1913, in Placanica, provincia di Reggio Calabria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 28 agosto 1913.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 4 agosto 1913,
registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1913:

Salvatorelli dott. Luigi, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è, in seguito a sua domanda, richiamato dall'aspettativa per motivi di salute, in attività di servizio a decorrere dal 1° agosto 1913, col grado e lo stipendio di cui era precedentemente provveduto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con Regi decreti dell' 11 maggio 1913:

Galgani Enrico, aggiunto di cancelleria della pretura di Siena, in aspettativa per infermità fino al 31 maggio 1913, nominato cancelliere della pretura di Firenzuola, ove non ha preso possesso, è, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, collocato a riposo a decorrere dal 16 maggio 1913.

Rossi Giorgio, aggiunto di cancelleria della pretura di Tagliacozzo, è, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, dispensato dal servizio a decorrere dal 16 maggio 1913.

Penna Libertino, aggiunto di cancelleria della pretura di Racalmuto, è, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, collocato a riposo a decorrere dal 16 maggio 1913.

Altieri Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Castellaneta, è, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, collocato a riposo a decorrere dal 16 maggio 1913.

Provinciali Antonio, aggiunto di cancelleria della 12ª pretura di Napoli, in servizio alla segreteria della regia procura, presso il tribunale di Como per l'art. 22 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, collocato a riposo a datare dal 16 maggio 1913.

Con Regi decreti dell' 11 maggio 1913:

Cauli Gaetano, cancelliere di sezione del tribunale di Lanciano, è collocato a riposo a decorrere dal 25 aprile 1913 ai sensi dell'art. 18 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Sacripanti Gaetano, cancelliere della pretura di Bisenti, è tramutato alla pretura di Casoli.

Blangino Alessandro, cancelliere della pretura di Châtillon, è tramutato alla pretura di Tenda.

Tassini Aldo, cancelliere della pretura di Monte San Savino, è tramutato alla pretura di Camporgiano, a sua domanda.

Ciabatti Guido, cancelliere della pretura di Camporgiano, è, tramutato alla pretura di Monte San Savino, a sua domanda.

Adamo Domenico, cancelliere della pretura di Borgio, dove non ha preso ancora possesso delle funzioni, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre a decorrere dall' 11 marzo 1913, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio di lire 2700.

Romeo Giulio, cancelliere della pretura di Fuscaldo, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per quattro mesi a decorrere dal 1° maggio 1913, con l'assegno, pari alla metà dell'attuale suo stipendio di lire 2200.

Despas Giuseppe, cancelliere della pretura di Lendinara, in aspettativa per infermità fino al 7 aprile 1913, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi a decorrere dall'8 aprile 1913 continuando a percepire l'attuale assegno.

Repossi Pietro, cancelliere della pretura urbana, di Milano, è tramutato alla 2ª pretura di Milano.

Diena Adolfo, cancelliere della pretura di Desio, è tramutato alla pretura urbana di Milano.

Maccarani Alessandro, cancelliere della pretura di Missaglia, è nominato vice cancelliere del tribunale di Milano.

Canziani Carlo, cancelliere della pretura di Rovigo, è tramutato alla pretura di Desio.

Rispoli Luigi, cancelliere della pretura di Contursi, è tramutato alla pretura di Sanza.

Calderano cav. Francesco, cancelliere della pretura di Sanza, applicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio è tramutato alla pretura di Contursi continuando nell' anzidetta applicazione.

Tarantino Gabriele, cancelliere della pretura di Nocera Inferiore, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Pagani.

Teseo Oreste, cancelliere della pretura di Pagani, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Nocera Inferiore.

Rossi Melchiorre, vice cancelliere del tribunale di Ascoli Piceno, sospeso dalle funzioni perchè sottoposto a procedimento penale e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Scordia, è destituito dalla carica a decorrere dal giorno 12 marzo 1913, limitandosi ad un anno la sospensione inflittagli col decreto ministeriale del 17 dicembre 1911.

L'assegno alimentare alla famiglia cesserà dall' 11 marzo 1913 e saranno corrisposte al Rossi gli stipendi maturati e non percetti dal 1° dicembre 1912 al 12 marzo 1913, sotto detrazione delle somme corrisposte come assegno alimentare.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	171648	1120 —	Pagano *Carlo* fu Giovanni Matteo, dom. a Spezia (Genova)	Pagano *Nicolò-Carlo* fu Giovanni-Matteo
»	231795	17 50	Pagano *Nicola-Carlo* fu Giovanni-Matteo, dom. a Livorno	
»	402903	185 50	Pagano Mario fu *Nicola-Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Lydia Greenham fu Giovanni ved. Pagano, moglie in seconde nozze di Magliano Andrea dom. a Spezia (Genova)	Pagano Mario fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro
»	402904	185 50	Pagano Maria fu *Nicola-Carlo* minore ecc. come sopra	Pagano Maria fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro
»	303189	735 —	Pagano Mario e Maria fu *Carlo* minori ecc. come sopra	Pagano Mario e Maria fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro
»	358489	206 50	Pagano Mario e Maria fu *Carlo* minori ecc. come sopra	Pagano Mario e Maria fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro
»	660674	157 50	Rolandi-Ricci Gerolamo fu *Gerolamo*, dom. a Genova	Rolandi-Ricci Gerolamo fu *Luigi* dom. a Genova
3 %	48473	3 —	*Prozzi* Pasqualina fu *Antonio* minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Custode fu Angelo dom. a Marcone (Benevento)	*Prozzo* Pasqualina fu *Angelantonio* ecc. come contro
»	48474	3 —	*Prozzi Antonia* fu *Antonio* ecc. come sopra	*Prozzo Mariantonia* fu *Angelantonio* ecc. come contro
»	48475	3 —	*Prozzi* Maria Giuseppa fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Maria Bao fu Andrea dom. in Marcone (Benevento)	*Prozzo* Maria Giuseppa fu Nicola ecc. come contro
5 %	1275313	5 —	*Prozzi* Pasqualina fu *Antonio* minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Custode fu Angelo dom. a Marcone (Benevento)	*Prozzo* Pasqualina fu *Angelantonio* ecc. come contro
»	1275314	5 —	*Prozzi Antonia* fu *Antonio*, ecc., come sopra	*Prozzo Mariantonia* fu *Angelantonio*, ecc., come contro
»	1275315	5 —	*Prozzi* Maria Giuseppa fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Bao fu Andrea, domic. in Marcone (Benevento)	*Prozzo* Maria Giuseppa fu Nicola, ecc. come contro
3.50 %	375024	105 —	Lagomarsino *Vittorina*, Elina e Dario fu Vittorio Achille, sotto la tutela del loro avo Dondero Giambattista fu Stefano, dom. a Cornia, comune di Moconesi (Genova)	Lagomarsino *Virginia*, Elina e Dario fu Vittorio Achille, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° settembre 1913, in L. 101,68.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 1° al giorno 7 settembre 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 101.75.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

30 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.83 41	97.08 41	98.25 39
3.50 % *netto* (1902)	98.30 31	96.55 31	97 72 29
3 % *lordo*	66.00 —	64.80 —	65 00 29

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra in data 30 agosto che una nota ufficiosa assicura non esservi nulla di fondato nella notizia di fonte austriaca, secondo la quale le potenze si sarebbero messe in massima d'accordo per il boicottaggio finanziario della Turchia, vietando la quotazione dei prestiti turchi nelle diverse borse. Nessuna decisione in questo senso è stata presa e si fa rilevare che l'Inghilterra per parte sua sarebbe nella impossibilità di associarsi effettivamente ad una tale misura, poichè il Governo non possiede alcun controllo sulla quotazione dello *Stock Exchange*.

Pare invece che le grandi potenze abbiano consigliato la Bulgaria a mettersi direttamente di accordo con la Turchia riguardo la questione della Tracia.

Infatti, un telegramma da Sofia, 30, dice:

Da fonte sicurissima si annuncia che i capi di tutti i partiti sono stati convocati per stamane dal Consiglio dei ministri per ricevere comunicazioni di una decisione presa questa notte dal Governo ed è stato deciso che verranno iniziati negoziati diretti con la Turchia per risolvere la questione di Adrianopoli e della Tracia.

Sono state inviate a Natchevich istruzioni in questo senso.

Comunicando questa decisione alla Porta egli fu incaricato di fissare la data nella quale gli altri delegati bulgari potranno giungere a Costantinopoli e cominciare le trattative.

Si crede che tale decisione sia stata presa dal Governo bulgaro dopo che esso si era formata la convinzione che le grandi potenze si disinteressano del conflitto turco-bulgaro.

Un altro telegramma da Costantinopoli, di pari data, conferma che Natchevic ha avuto l'istruzione di iniziare trattative ufficiali. Egli ne ha avvisato il gran visir, che ha sottoposto la questione al Consiglio dei ministri. Il Consiglio ha autorizzato il gran visir a condurre tali trattative, a condizione che Natchevic dichiari, a nome del Governo bulgaro, che la questione di Adrianopoli è definitivamente risolta a favore della Turchia. Le trattative riguarderanno la delimitazione della frontiera per garantire la sicurezza della ferrovia che segue la riva destra della Maritza.

Un successivo telegramma, poi, afferma senza altro che Natchevic ha già iniziato trattative con la Porta e che i delegati bulgari arriveranno oggi a Costantinopoli, muniti di tutti i poteri necessari per discutere e firmare le condizioni della pace defiitiva.

***

Il nuovo Gabinetto olandese è stato formato il 29 corrente. Esso è riuscito composto nel modo seguente: Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, Cart Vanderlinden; ministro degli affari esteri, Bondon; ministro della giustizia, Drit; ministro della marina, Ramborenet; ministro delle finanze, Bertling; ministro dei lavori pubblici, Lely; ministro del commercio, Troub; ministro delle colonie, Pleyte.

***

Telegrafano da Messico al *New-York Herald* che il presidente Huerta starebbe per cedere. Egli rinuncerebbe alla candidatura per rispetto alla costituzione, ma non per obbedire alle ingiunzioni americane. Tuttavia rifiuta acconsentire ad un armistizio.

Lind riunirebbe tutti i capi-partito per designare i candidati alla presidenza e alla vice presidenza.

A Washington si esita sinora a credere alle dichiarazioni del generale Huerta. Si vorrebbe da lui una promessa formale.

Il Congresso nazionale della " Dante Alighieri „

A Pallanza, favorita da un bel tempo, ieri, ha avuto luogo l'inaugurazione del Congresso della « Dante Alighieri », al quale prendono parte circa mille congressisti.

La cerimonia si svolse nel teatro Sociale elegantemente decorato.

Il Consiglio centrale della « Dante Alighieri » era rappresentato dall'on. deputato Boselli, dal conte Samminiatelli, dall'on. senatore Bodio, dal comm. Piero Barbera, dal prof. Arturo Galanti, dal comm. Scodnik, dall'on. senatore Golgi, dal cav. Barzilai e dal segretario generale prof. Zammagnini.

Erano pure presenti gli onorevoli deputati Ellero e Lucchini ed altri e l'on. senatore Cuzzi.

Cento bandiere facevano corona al banco della presidenza.

Il sindaco di Pallanza, avv. Ernesto Priola, pronunciò un discorso accolto da vivi applausi.

Parlò poi, pure vivamente applaudito, l'avv. Peretti, presidente del Comitato verbanese della « Dante Alighieri ».

Indi S. E. il ministro della pubblica istruzione Credaro pronunziò fra applausi un elevato discorso.

Dopo avere esposto il programma della « Dante Alighieri », il ministro aggiunse:

« La « Dante Alighieri » ha seguito la via rettilinea, che è propria di tutti i leali e i volenterosi. Ha compiuto opere, anzichè escogitare e discutere teorie.

Nella bella idealità della conservazione della lingua nazionale la « Dante » ha veduto il nucleo concreto di un problema nazionale che attinge l'importanza di un problema internazionale.

È la coscienza della nazione che agisce per provvedere alla sua integrità e al suo incremento. È l'anima della patria che vuole sentire vicino a sè, viva nel calore di non caduchi entusiasmi, palpitante nella solidarietà delle gioie e dei dolori, l'anima dei suoi figli.

Raccogliere in una voce comune la voce dei sei milioni e mezzo di italiani sparsi per il mondo e quella voce esprimere con la parola della lingua materna, perchè sia educatrice, nelle scuole, ai figli dei nostri emigrati; sia memore conforto, con scritti di propaganda di italianità, ai lavoratori; sia eco palpitante dell'affetto, del ricordo, della speranza e della gratitudine della madre patria: ecco il dovere che ha sentito la « Dante Alighieri ».

Esaminata la condizione dei nostri emigranti e fatta l'apologia del nostro lavoratore, il ministro proseguì:

Se i resoconti della « Dante » segnano una meravigliosa parabola ascendente, anche il Governo da tempo si è messo risoluto sul cammino di quelle vaste provvidenze redentrici, da cui il livello intellettuale della nostra emigrazione sentirà per primo i benefici effetti.

E accennò ai maggiori stanziamenti per le scuole all'estero e per l'istruzione elementare in patria.

Anche per questo lato, concluse l'on. Credaro, è caduta per sempre l'altra stolta leggenda che l'Italia paga di un romantico sentimentalismo, anzichè forte per una salda coscienza storica del suo grande passato, non fosse in grado di prendere un posto di avanguardia accanto alle altre nazioni che marciano alla testa del progresso del mondo.

Il ministro parlando dell'ingente contributo di riserve economiche che giungono alla madre patria dagli emigranti disse:

I competenti (ricordo il Rossi, il Faina, lo Stringher) hanno calcolato concordi che le rimesse dei nostri emigranti si aggirano, in condizioni normali, intorno alla somma di 500 milioni all'anno.

È un fiume d'oro alla cui sorgente sono indubbiamente sacrifici, privazioni e, spesso, modesti ed occulti eroismi, ma alla cui foce è la terra d'Italia, che di quei modesti eroismi si feconda, dando all'antico emigrato che rimpatria la proprietà di un lembo di terra santificato dal lavoro dei suoi padri, e una casa, ove i suoi figli cresceranno a più scaltriti cimenti nell'agricoltura, nei commerci, nelle industrie.

Ma un compito più arduo e meritorio la « Dante », raccolta intorno allo spirito generoso e illuminato del suo presidente Paolo Boselli, deve esercitare nelle nostre nuove vastissime colonie, nelle quali la lingua italiana ha indubbiamente un avvenire pari alla sua nuova funzione.

La « Dante » che ebbe sul territorio della Libia, anche prima della guerra, una prudente azione a profitto della lingua italiana, vi continuerà fra il plauso di tutti gli italiani, la grande opera. Perseverare e proseguire è scritto sulla sua bandiera.

E se in quelle vaste regioni il glorioso tricolore è simbolo ed è sacra promessa di un regime di giustizia e di civiltà, la lingua italiana, — che suona così limpida nel canto dei nostri poeti, ma anche così forte e gentile nella parola dei nostri mirabili soldati — della giustizia sarà sempre l'assertrice, della civiltà l'alata, la vincitrice messaggera.

Cessata la lunga ovazione che coronò il discorso di S. E. Credaro, parlò, applauditissimo l'on. Paolo Boselli, a nome del Consiglio centrale della « Dante Alighieri ».

Nel pomeriggio il Congresso iniziò i suoi lavori proclamando nella costituzione delle cariche. Presidente d'onore il sindaco di Pallanza e presidente effettivo l'on. Boselli.

Alla cerimonia intervennero anche da Locarno trecento rappresentanti delle Società di mutuo soccorso italiane in Svizzera.

Fra le notabilità presenti erano pure il senatore Lamberti, il deputato Podestà, il comm. Capel Curo, il sindaco di Intra avvocato De Lorenzi ed altre molte.

Ai congressisti venne offerto iersera un sontuoso ricevimento dal municipio di Pallanza. Vi intervennero S. E. Credaro, il senatore Cuzzi e altre cospicue personalità.

CRONACA ITALIANA

Nella diplomazia. — L'*Agenzia Stefani* ha da da Atene, 31 agosto:

« L'ex-ministro degli esteri, Coromillas, è stato nominato ministro di Grecia a Roma ».

Missione ottomana a Roma. — La scorsa notte, alle 24, è giunta a Roma la missione ottomana, incaricata dagli abitanti di Adrianopoli di chiedere alle grandi potenze che questa città sia conservata alla Turchia.

La delegazione, che si è già recata nelle altre capitali, rappresenta la popolazione mussulmana, greco-ortodossa, armena ed israelita.

Alla stazione trovavansi a riceverla S. E. Naby bey, ambasciatore di Turchia, il consigliere Mukil bey, il segretario Constantin Effendi, il console ottomano a Roma, Riza bey, il cancelliere comm. Ninci.

La missione si è recata, dopo essersi per pochi minuti trattenuta nella sala d'aspetto della stazione, all'albergo del Quirinale, dove ha preso alloggio.

Ai nostri soldati. — L'altra sera, alle 21, giunsero in Ancona 250 bersaglieri dove furono aggregati all'eroico 11°.

Il sindaco aveva fatto affiggere un manifesto invitando la cittadinanza ad esprimere ai baldi bersaglieri l'animo riconoscente di Ancona.

Alla stazione erano a ricevere i reduci tutte le autorità cittadine, gli ufficiali, le associazioni con bandiere e un folla enorme.

All'arrivo del treno sotto la tettoia la folla proruppe in un applauso fragoroso, mentre la fanfare faceva echeggiare le note squillanti della marcia di ordinanza.

Il lunghissimo corteo entrò in città, preceduto da una magnifica fiaccolata e salutato lungo il percorso da grandi applausi ed evviva all'esercito.

Per il corso Vittorio Emanuele la dimostrazione assunse una imponenza straordinaria.

Nella caserma villa Rey fu servito ai reduci un banchetto nell'ampio piazzale, al quale assistevano tutti gli ufficiali e i soldati.

Il colonnello cav. Marchetti, comandante del reggimento, pronunciò un discorso improntato ai sensi del più alto patriottismo.

Cortesie internazionali. — Gli allievi della scuola navale argentina, che trovansi a Spezia sulla *Presidente Sarmiento*, hanno visitato l'altro ieri gli stabilimenti Wickers-Terni e Muggiano, accompagnati dai loro ufficiali e dagli ufficiali italiani messi a loro disposizione dal comandante del dipartimento.

Visitarono prima lo stabilimento della Terni, ricevuti dal vice direttore e dagli ingegneri, soffermandosi specialmente alle interessanti officine ove si costruiscono gli impianti con cannoni da 305 per la *Leonardo da Vinci*, la *Conte di Cavour* e l' *Andrea Doria*.

La Direzione offerse quindi ai visitatori un vermouth d'onore.

Al cantiere Muggiano furono ricevuti dal direttore tecnico, e fu specialmente oggetto della loro attenzione l'officina dei sommergibili.

A mezzogiorno gli allievi fecero ritorno a bordo.

Nel pomeriggio ebbe luogo all'Hôtel d'Italia il banchetto offerto al console argentino, avv. Barabino, al comandante e agli ufficiali della *Sarmiento*.

Intervennero anche il comandante del dipartimento, ammiraglio Pastorelly, il sindaco, il sottoprefetto e il presidente della Camera di commercio.

Al levar delle mense furono pronunciati vari brindisi, tutti inneggianti all'accordo tra le due nazioni unite da vincoli indissolubili di fratellanza.

*** Ieri sera al circolo della marina ebbe luogo un banchetto offerto dal comandante in capo del dipartimento, ammiraglio Pastorelly, al comandante Ballve ed allo stato maggiore della nave-scuola argentina *Sarmiento*.

Erano pure invitate le autorità civili e militari.

Inaugurazioni. — Ieri, a Sant'Ambrogio Olona (Varese), alla presenza di S. E. il sottosegretario di Stato Pavia, che rappresentava il Governo, di tutte le autorità locali, civili, giudiziarie, militari e di numerosa folla ebbe luogo l'inaugurazione del nuovo edificio per l'asilo infantile.

Parlarono il presidente dell'asilo nobile Angelo Domenico Bianchi, il sindaco di Varese avv. Della Chiesa, il comm. avv. Leone Scolari, rappresentante la Deputazione provinciale, e il prof. Pogliaghi per il provveditore agli studi.

Dopo l'inaugurazione ebbe luogo lo scoprimento della lapide dedicata per volere degli amici e ammiratori alla memoria del soldato Mario Civelli, volontario dei bersaglieri, caduto a Homs il 1° dicembre 1911.

Parlarono il tenente Gaibi, del 12° bersaglieri a nome del comando, il prof. Bassani e il prof. Antonio Maiocchi.

Seguì un banchetto, alla fine del quale parlarono il nob. Bianchi

e infine l'on. sottosegretario di Stato Pavia, che tenne un discorso applauditissimo, riguardante la missione degli educatori dell'infanzia e l'opera di bene, che si svolge erigendo asili, e congiungendo le due cerimonie di oggi in una felicissima sintesi.

L'on. Pavia fu assai applaudito.

La città era imbandierata e festante.

Le musiche comunale e del 32° reggimento fanteria percorsero la città suonando inni nazionali.

Nel centro della piazza Vittorio Emanuele, che dovrà essere risanata, stava il palco, dove presero posto le autorità.

Parlarono applauditi il sindaco, l'on. Strigari e quindi S. E. Nitti.

Il ministro, dopo avere ringraziato il sindaco del saluto rivoltogli a nome della cittadinanza, disse di essere lieto di inaugurare i lavori di risanamento della città di Pozzuoli. Essi costituiscono non solo un'opera civile, ma un'opera economica di grande importanza. Constatò come negli ultimi due anni nonostante le difficoltà prodotte dalla guerra d'Oriente, i lavori pubblici abbiano avuto un largo sviluppo e dimostrò che mai l'azione dello Stato si è manifestata più ampiamente, la qual cosa, che prova la solidità dei nostri ordinamenti finanziari, dimostra anche come la economia nazionale abbia progredito.

Il discorso del ministro è stato interrotto spesso da applausi e coronato alla fine da una calorosa ovazione.

Terminato il discorso del ministro, venne scoperta una lapide commemorativa.

Il vescovo di Pozzuoli impartì la benedizione.

Il ministro, il prefetto di Napoli, il vescovo, l' on. Strigari e le altre autorità poscia firmarono una pergamena offerta in ricordo della cerimonia dall'ing. Ricci al municipio di Pozzuoli.

Iersera, alle ore 19, al teatro Sacchini, ebbe luogo un banchetto.

*** Ieri, a Pozzuoli, nel pomeriggio, ebbe luogo la solenne cerimonia della inaugurazione dei lavori di bonifica della città di Pozzuoli con l'intervento di S. E. il ministro Nitti, in rappresentanza del Governo, del prefetto di Napoli, del comm. Cosenza, primo presidente della Corte di cassazione di Napoli, dell'on. senatore Senise, presidente della Deputazione provinciale di Napoli, degli onorevoli Girardi e Strigari, del sindaco di Pozzuoli e dei sindaci dei Comuni del circondario e delle rappresentanze del cantiere di Pozzuoli.

Telegrafarono la loro adesione S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, gli on. ministri Bertolini, Tedesco e Sacchi, l'on. sottosegretario di Stato De Seta.

Allo Champagne l'ammiraglio Pastorelly portò il saluto della marina italiana alla nazione amica, inneggiando ai rapporti che uniscono l'Italia all'Argentina, ove risiedono milioni di connazionali, ed ha conchiuso augurando che i rapporti reciproci divengano sempre più cordiali.

Rispose il comandante Ballve ricambiando i saluti rivolti a lui ed alla nazione argentina e ringraziò l'ammiraglio Pastorelly per le gentilezze ricevute, inneggiando alla marina italiana.

Associazione nazionale pel movimento dei forestieri. — Il Ministero dell'istruzione pubblica ha nominato suo delegato nel Consiglio direttivo della benemerita Associazione, il comm. dott. Riccardo Artom, direttore capo della divisione prima presso la Direzione generale per le antichità e belle arti.

Marina militare. — La R. nave *Etna*, con a bordo gli allievi dell'Accademia navale del vecchio ordinamento, è partita l'altrieri da Golfo Aranci per Livorno, dove giunse ieri. A bordo salute ottima. — L'*Etna* si tratterrà a Livorno sei giorni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

AUSSIG, 30. — Oggi ha avuto luogo la commemorazione del centenario della battaglia di Kulm con l'inaugurazione del monumento alla memoria dei soldati austriaci caduti in quella battaglia.

Erano presenti l'arciduca Carlo Francesco Giuseppe, rappresentante l'Imperatore, il colonnello generale Kessel, rappresentante l'Imperatore di Germania, deputazioni di ufficiali tedeschi, nonchè gli ufficiali dei reggimenti austriaci che parteciparono alla battaglia di Kulm, le autorità e una folla enorme.

Il Comitato della festa ha inviato telegrammi di omaggio all'Imperatore Francesco Giuseppe, all'arciduca Francesco Ferdinando e agli Imperatori di Germania e di Russia.

TEPLITZ, 30. — In un banchetto tenuto in occasione dell'anniversario della battaglia di Kulm, l'arciduca Carlo Francesco Giuseppe ha evocato la memoria degli eroi dei tre eserciti che vinsero Napoleone ed ha brindato alla salute degli Imperatori di Germania e di Austria-Ungheria, che si trovano accanto come amici ed alleati fedeli.

Il rappresentante dell'Imperatore di Germania generale Kessel ed il comandante del 9° corpo austriaco, brindando a nome del ministro della guerra, hanno rilevato lo spirito di amicizia che unisce i due eserciti alleati.

BRESLAVIA, 30. — Stamane i sovrani e i principi hanno visitato l'Esposizione del Centenario.

Era presente il generale Tatischtschew.

I capi delle sezioni russa e austriaca sono stati salutati cordialmente dall'imperatore.

Poscia la gioventù della Slesia comprendente 24.000 giovani si è recata a rendere omaggio all'imperatore nella piazza del Palazzo.

Il presidente superiore ha pronunciato un discorso, e quindi ha avuto luogo la sfilata del corteo dei giovani.

DRESDA, 30. — Per la inaugurazione del Monumento della Battaglia delle Nazioni a Lipzia nel prossimo ottobre, il Re di Sassonia ha invitato l'Imperatore, i Principi confederati, le città anseatiche, l'Imperatore d'Austria, lo Czar e il Re di Svezia, i quali tutti hanno promesso di partecipare alla cerimonia.

L'Imperatore d'Austria si farà rappresentare dall'Arciduca ereditario, lo Czar dal Granduca Cirillo, il Re di Svezia dal Principe ereditario.

Assisteranno alla inaugurazione anche le Delegazioni degli eserciti tedesco, austro-ungarico, russo e svedese.

BRESLAVIA, 30. — L'Imperatore e l'Imperatrice hanno offerto un pranzo alle autorità della provincia della Slesia.

Vi assisteva anche il capo dello stato maggiore italiano generale Pollio.

MAIKENHEAD, 30. — Un aeroplano con a bordo i signori André Debussay, Haviland e Crouch che andava da Hendon a Varnborough, si è capovolto a causa di arresti del motore. I tre aviatori sono caduti da cento piedi di altezza.

È stato difficile liberarli dai rottami dell'apparecchio. Essi sono stati trasportati all'ospedale in grave stato.

TOLONE, 30. — Una falla è stata scoperta sull'incrociatore corazzato *Ernest Rènan* nel momento in cui questa nave si disponeva a iniziare un viaggio.

L'*Ernest Rènan* passerà in bacino. Questo incrociatore corazzato è rimasto per cinque mesi ad Antivari durante la crisi balcanica.

SALONICCO, 30. — Le autorità greche hanno sgombrato Doiran, consegnando la città all'amministrazione militare e civile serba.

Le autorità serbe permettono la emigrazione della popolazione su territorio bulgaro soltanto entro un termine di quindici giorni, e concedono anche che la strada che conduce a Doiran sia libera per il ritorno e per l'approvigionamento delle truppe greche trovantisi ancora nella regione di Strumitza.

ATENE, 31. — Il Re e la Regina sono partiti direttamente per la Germania.

Il Re ha affrettato la sua partenza per assistere alle grandi manovre dell'esercito tedesco.

ATENE, 30. — Durante un Consiglio dei ministri tenuto la scorsa notte Coromillas ha comunicato che la Bulgaria, per il tramite della Russia, ha pregato il Governo greco di prolungare ancora l'occupazione di Dedeagatch fino a che la Bulgaria non abbia inviato truppe ed autorità per occupare la città.

Coromillas ha aggiunto che anche le potenze hanno pregato la Grecia di prolungare l'occupazione.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di accogliere questa domanda.

Panas, nuovo ministro degli affari esteri che sostituirà Coromillas, presterà giuramento domani.

Si crede che Coromillas sarà nominato ministro di Grecia a Berlino.

Si dice che egli dopo la cura che sta per iniziare si recherà a Londra a discutere l'unificazione del debito pubblico.

Le trattative iniziate tra la Grecia e la Turchia, per concludere un trattato di pace definitivo, proseguono rapidamente. L'intesa fra i due Governi sembra certa.

Il trattato sarà firmato fra qualche giorno dal nuovo ministro degli affari esteri.

ATENE, 31. — Panas ha prestato giuramento come ministro degli esteri.

Prima del giuramento, il Re gli ha conferito le insegne di Grande ufficiale dell'ordine del Salvatore.

SOFIA, 31. — Il ministro della guerra ha ordinato la concentrazione a Sofia di tutti i prigionieri di guerra serbi detenuti in Bulgaria.

I prigionieri partiranno prossimamente per Tcaribrod ove saranno consegnati alle autorità serbe, le quali, alla loro volta, consegneranno i prigionieri di guerra bulgari, che si trovano in Serbia.

COSTANTINOPOLI, 31. — Secondo un telegramma da Adrianopoli gli abitanti di Kirgiali e di Egri Doro hanno preso le armi per opporsi alla occupazione eventuale di quelle regioni da parte dei bulgari ed è avvenuto un violento combattimento.

È probabile che i bulgari siano costretti a ritirarsi di fronte alla ostilità delle popolazioni.

NEW YORK, 1. — Un dispaccio da Messico dice che molti americani lasciano la città in seguito all'invito del presidente Wilson. Centinaia di profughi arrivano dall'interno. Molti uomini d'affari inviano le proprie famiglie a Vera Cruz, perchè siano pronte a partire per gli Stati Uniti in caso di necessità.

Si ha da Torreon che la situazione è estremamente critica.

Il dott. Ryan, addetto all'Ambasciata degli Stati Uniti a Messico, è partito in automobile per Torreon, allo scopo di ottenere possibilmente il permesso di farne uscire i trecento americani che si trovano nella città assediata.

COSTANTINOPOLI, 1. — Un telegramma da Adrianopoli segnala che a *Gumulgina*, dopo un violento combattimento, gli abitanti hanno cacciato il distaccamento bulgaro incaricato di occupare la città.

In occasione della festa del Bairam, il Governo ottomano ha anticipato la pensione il 15 del mese ai funzionari civili pensionati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

31 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762.5
Termometro centigrado al nord	28.2
Tensione del vapore, in mm.	16.57
Umidità relativa, in centesimi	58
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	19
Stato del cielo	3/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.8
Temperatura minima, id.	21.3
Pioggia in mm.	—

31 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 768 ancora sulla Finlandia, minima di 768 sui Paesi Bassi.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, specialmente al nord, fino a 3 mm. in Piemonte e Lombardia; temperatura aumentata sulle regioni meridionali e insulari, in lieve diminuzione altrove; cielo sereno al sud, piogge temporali sulle regioni settentrionali, pioggerelle al centro.

Barometro: massimo 763 sul versante orientale della Sicilia, minimo intorno a 761 al nord e centro.

Probabilità: venti per lo più moderati del 2° quadrante sull'Adriatico e regioni settentrionali, tra sud e ponente altrove; cielo nuvoloso con pioggerelle temporalesche al nord ed alto versante Tirrenico, vario sulle località peninsulari, sereno al sud, mare Tirreno e Jonio qua e là agitati con qualche raffica occidentale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	27 6	19 4
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	legg. mosso	26 1	19 1
Spezia	coperto	calmo	26 0	19 0
Cuneo	sereno	—	25 1	13 9
Torino	sereno	—	25 1	16 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/2 coperto	—	25 0	16 5
Pavia	1/2 coperto	—	30 1	16 6
Milano	1/2 coperto	—	28 7	17 7
Como	1/2 coperto	—	28 8	17 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	26 0	10 5
Brescia	1/4 coperto	—	28 9	21 5
Cremona	1/4 coperto	—	28 8	18 6
Mantova	1/2 coperto	—	27 6	18 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	3/4 coperto	—	25 4	15 1
Udine	coperto	—	27 1	17 2
Treviso	3/4 coperto	—	27 0	17 7
Vicenza	1/4 coperto	—	26 2	18 3
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 2	18 5
Padova	1/2 coperto	—	25 7	17 0
Rovigo	sereno	—	26 9	18 4
Piacenza	coperto	—	24 6	18 2
Parma	3/4 coperto	—	31 2	17 3
Reggio Emilia	coperto	—	31 0	22 0
Modena	1/2 coperto	—	29 5	19 3
Ferrara	1/2 coperto	—	28 8	19 4
Bologna	1/2 coperto	—	30 3	20 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	30 4	17 2
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	32 7	18 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 9	17 8
Urbino	1/2 coperto		26 4	19 0
Macerata	coperto	—	28 1	21 4
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	28 0	20 2
Perugia	3/4 coperto	—	28 0	17 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	3/4 coperto	—	29 1	18 8
Pisa	1/2 coperto	—	30 0	19 0
Livorno	coperto	legg. mosso	27 7	20 0
Firenze	coperto	—	30 6	19 0
Arezzo	coperto	—	30 4	17 0
Siena	1/2 coperto	—	29 0	19 0
Grosseto	1/2 coperto	—	29 6	21 5
Roma	1/2 coperto	—	30 6	21 3
Teramo	—	—	—	—
Chieti	3/4 coperto	—	26 8	19 5
Aquila	sereno	—	28 2	16 9
Agnone	sereno	—	28 1	18 0
Foggia	1/4 coperto	—	33 0	19 8
Bari	1/4 coperto	calmo	26 2	18 8
Lecce	—		—	—
Caserta	sereno		30 8	17 6
Napoli	sereno	calmo	26 6	19 2
Benevento	1/2 coperto		30 3	16 4
Avellino	sereno	—	26 0	13 6
Mileto	sereno	—	32 8	17 5
Potenza	sereno	—	27 7	18 4
Cosenza	sereno	—	28 5	18 5
Tiriolo	sereno	—	30 8	9 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	29 6	21 8
Palermo	sereno	calmo	29 6	19 0
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	26 0	21 2
Caltanissetta	sereno	—	29 7	21 5
Messina	sereno	calmo	29 5	22 0
Catania	1/4 coperto	calmo	29 2	22 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	mosso	29 0	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	32 9	21 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*